

9365 2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANTONIO DIDONE
MASSIMO FERRO
FRANCESCO TERRUSI
ALBERTO PAZZI
GIUSEPPE FICHERA

Presidente
Consigliere
Consigliere - Rel.
Consigliere
Consigliere

Opposizione al
passivo -conto
corrente bancario -
estratti non integrali -
cd. saldo zero -
inapplicabilità

Ud. 10/01/2018 PU
Cron. 9365
R.G.N. 11745/2013

SENTENZA

sul ricorso 11745/2013 proposto da:

C.U.C. 1,

Credito Emiliano S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico n.101, presso lo studio dell'avvocato Peconi Stefano, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Ferrari Massimo, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

8
2018

Curatela del Fallimento Bellini Costruzioni S.r.l.;

- intimata -

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il 28/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2018 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale VITIELLO MAURO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato S. Peconi che si riporta.

Fatti di causa

Il Credito emiliano s.p.a. ha impugnato per cassazione il decreto del 28-3-2013 col quale il tribunale di Catania ne ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del fallimento di Bellini costruzioni s.r.l., con riferimento al saldo passivo di uno dei due conti correnti intestati alla società fallita.

Per quanto ancora rileva, il tribunale ha ritenuto il credito non provato, in mancanza di allegazione di tutti gli estratti dall'accensione del conto, risalente al 5-5-1998.

L'intimata curatela non ha svolto difese.

Avviata in un primo momento alla trattazione camerale presso la sesta sezione civile, la causa è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 27-7-2015.

Ragioni della decisione

1. - La banca propone tre motivi di ricorso.

1.1. - Col primo di questi censura il provvedimento per violazione di norme di diritto, avendo il tribunale disapplicato la delibera del Ccir 9-2-2000, art. 7, per incostituzionalità derivata dalla

sentenza n. 425-00 della Corte costituzionale quanto alla capitalizzazione periodica del tasso di interesse.

1.2. - Col secondo motivo si duole della violazione degli artt. art. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., e della conseguente nullità della sentenza, stante l'omessa considerazione delle prove documentali allegare in causa, giacché il tribunale non avrebbe considerato in modo adeguato gli estratti prodotti, ancorché non relativi all'intera durata del rapporto.

1.3. - Col terzo mezzo, infine, denuncia l'omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'inidoneità, in quanto non estesa all'intero periodo di vigenza del rapporto, della prova derivante dagli estratti conto allegati, ai fini della determinazione del saldo del conto.

2. - Possono essere esaminati con priorità il secondo e il terzo motivo di ricorso.

2.1. - Il tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione al passivo ritenendo inidonea la produzione degli estratti del conto poiché non integrale, non essendo stata tale produzione computata per l'intera durata del rapporto ma soltanto dalla data del passaggio del conto a sofferenza.

2.2. - Coi citati due motivi la ricorrente sostiene invece che, in ipotesi di mancata produzione degli estratti integrali del conto, il giudice del merito avrebbe dovuto comunque considerare il valore probatorio di quelli prodotti per un periodo limitato, onde ricostruire su codesti i rapporti di dare e avere previo azzeramento delle risultanze del primo documento contabile a disposizione.

3. - La tesi sostenuta dalla banca – che riflette la nota teoria del cd. saldo zero – non può essere condivisa. E ciò a prescindere dalla circostanza che la più gran parte delle doglianze in questa sede avanzate nei riguardi della motivazione del provvedimento è

inammissibile, stante la natura giuridica, e non di fatto, della questione sottostante, e atteso che neppure è specificata quale fosse la risultanza del primo documento da eventualmente azzerare.

3.1. - Sulla banca che agisca per ottenere il riconoscimento del credito in sede fallimentare, essendo il curatore del fallimento terzo rispetto al fallito, grava l'onere di produrre gli estratti conto a far data dal momento di apertura del conto.

3.2. - Come questa Corte ha ripetutamente sottolineato, a tale onere la banca non può sottrarsi neppure invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre i dieci anni (v. Cass. n. 13258-17; Cass. n. 7972-16; Cass. n. 1842-11).

3.3. - In altre parole la banca che si dica creditrice deve produrre gli estratti a partire dall'inizio del rapporto, dando così integrale dimostrazione del credito vantato con riguardo alle afferenti risultanze, esattamente come accade a parti invertite per il correntista ove si tratti di azione di ripetizione da questi avanzata per effetto della dedotta nullità di alcune clausole del contratto di conto (v. da ultimo Cass. n. 28945-17, Cass. 20693-16).

4. - La banca non può pretendere, sol perché non in grado di produrlo, l'azzeramento di eventuali risultanze del primo degli estratti conto utilizzabili per la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti, in quanto ciò comporterebbe l'alterazione sostanziale del rapporto di conto corrente bancario.

4.1. - Tale rapporto vede nella banca l'esecutrice degli ordini impartiti dal cliente.

Esso, unitariamente strutturato, postula operazioni di prelievo e di versamento non integranti distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra banca e cliente, rispetto ai quali l'azzeramento unilaterale delle risultanze possa valere alla stregua di rinuncia.

4.2. - L'accertamento giudiziale deve perciò considerare tutte le evidenze contabili, poiché il saldo del conto presuppone in sé la effettiva e integrale ricostruzione del dare e dell'avere: dunque suppone di procedere sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, senza possibilità di ricorrere a criteri presuntivi o approssimativi.

5. - Deriva che vanno in ogni caso rigettati il secondo e il terzo motivo di ricorso, e ciò comporta l'inammissibilità del primo motivo per difetto di interesse, essendo la decisione di rigetto dell'opposizione destinata a rimanere salda nella *ratio* incentrata sulla inosservanza dell'onere della prova, rivelatasi esatta (per tutte Cass. n. 2108-12, Cass. Sez. U n. 7931-13).


p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 10 gennaio 2018.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia BARONE*



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 16 APR 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia Barone*

